



CONTINUIAMO A VINCERE !!!!!!!

IL 27 OTTOBRE ANCHE LA CORTE DI CASSAZIONE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEI PRECARI AD USUFRUIRE DELLA CARTA DEL DOCENTE, confermando le linee che abbiamo illustrato a tutti da oltre un anno.

Anche chi ha un contratto al 30 giugno ha diritto alla Carta Docente (€ 500 annui), per cui **ASPETTIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO UN CONTRATTO AL 30 GIUGNO ANCHE NELL'AS 2023/24**.

Non soltanto!

Con enorme soddisfazione comunichiamo che il **Tribunale di Viterbo** continua a riconoscere tutti i diritti per cui la **UIL Scuola RUA di Viterbo** si batte in favore del personale della scuola! Oltre al recupero delle somme spettanti, il **Ministero** è stato condannato anche ad un risarcimento del danno in favore del lavoratore!

Grandi vittorie, grazie a chi crede in noi e sa anche attendere i tempi giusti per vincere e per ottenere i propri diritti (quando non ci sono rischi di restituzione).

Alcuni esempi che condividiamo con immenso piacere!

Condanna, infine, il Ministero convenuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti nella misura esattiva di € 1.000,00.

Il Tribunale, deferendo il giudizio, ha respinto ogni diversa istanza, eccezione o deduzione non provabile. Accogliendo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 101 bis del CCNL 2011, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del personale precario a tempo indeterminato e a volume collocati nella fascia stipendiale del CCNL 2011 eccezionatamente alle somme avanzate per conto del Tribunale, con la conseguenza che il Ministero è tenuto a corrispondere alla proporzione della domanda, oltre interessi legali dalla data di costituzione al ruolo.

accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire "ad personam" ai sensi del CCNL 2011 il valore retroattivo della pre-esistente fascia stipendiale a decorrere dal 1.9.2007 e fino alla maturazione del trattamento superiore di cui alla seconda fascia del CCNL 2011; per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere le relative differenze retributive limitatamente al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.

Il Tribunale, deferendo il giudizio, ha respinto ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, non provabile. Accogliendo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 101 bis del CCNL 2011, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire gli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore del personale precario a tempo indeterminato e a volume collocati nella fascia stipendiale del CCNL 2011 eccezionatamente alle somme avanzate per conto del Tribunale, con la conseguenza che il Ministero è tenuto a corrispondere alla proporzione della domanda, oltre interessi legali dalla data di costituzione al ruolo.

ritenuta la natura discriminativa della ricostruzione delle carriere operata nei suoi confronti ex art. 569 del D. Lgs. 297/1994 per contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a ricostruire la carriera della ricorrente ai fini giuridici ed economici riconoscendole l'intero servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente sino alla ammissione in ruolo; per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto limitatamente al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda e conseguenti al raggiungimento della seconda fascia retributiva in data precedente all'entrata in vigore del CCNL 2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo.

Il Tribunale, deferendo il giudizio, ha respinto ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, non provabile. Accogliendo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 101 bis del CCNL 2011, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico di € 800,00 annui tramite la Carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parziale) svolta come da ricorso insinuato negli anni dal 2016/2017 al 2022/23; per l'effetto, applicando la Legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a continuare in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le inquadri di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 284 del 1.12.2016), la Carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non accreditato/assegnatario delle somme compensabili in materia non di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa.

Il Tribunale, deferendo il giudizio, ha respinto ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, non provabile. Accogliendo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 101 bis del CCNL 2011, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico di € 800,00 annui tramite la Carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato (anche parziale) svolta come da ricorso insinuato negli anni dal 2016/2017 al 2022/23; per l'effetto, applicando la Legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il Ministero a continuare in favore delle parti ricorrenti, con le modalità e le inquadri di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 284 del 1.12.2016), la Carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non accreditato/assegnatario delle somme compensabili in materia non di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa.

Di cosa si tratta?

**RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE ANCHE AI PRECARI
SCATTI DI ANZIANITÀ E PROGRESSIONE ECONOMICA INTEGRALE
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ANZIANITÀ IN CASO DI PASSAGGIO DA
UN RUOLO ALL'ALTRO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
(RPD) INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE (CIA)**

La UIL Scuola RUA resta accanto a tutto il personale della scuola per tutelare tutti i diritti, tra i quali i diritti al giusto punteggio, alla retribuzione non discriminante, alla corretta valutazione della carriera e dell'anzianità, ad usufruire di *bonus* e indennità!



FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA

Il sindacato che sa di **TERRITORIO**
il sindacato del **NOI**

Viterbo



VI ASPETTIAMO

presso gli Uffici della UIL Scuola RUA di Viterbo, **nella nuova Sede in via Cardarelli n. 22, terzo piano, stanza 10**

giovedì 9 NOVEMBRE dalle 11,30 alle 18,00

CHI È INTERESSATO

Hanno interesse ad una verifica delle posizioni il personale scolastico, anche in pensione da non più di 5 anni, con una delle seguenti caratteristiche (in caso di dubbio comunque vi aspettiamo, la consulenza è gratuita!):

- docenti che negli ultimi 6 anni hanno lavorato con contratti di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche;
- docenti che quest'anno hanno contratto al 30 giugno
- docenti e ATA ancora precari che hanno iniziato a lavorare per il MIUR (anche con contratti di supplenza breve) prima del 2013 o con oltre 3 contratti al 31 agosto;
- docenti e ATA – precari o già in ruolo – che negli ultimi 5 anni hanno lavorato con contratti di supplenza breve e saltuaria;
- ATA in ruolo con oltre 4 anni di servizio preruolo;
- Docenti e ATA che hanno avuto passaggi da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore

Tutto il personale può in ogni caso chiedere che venga verificata la propria ricostruzione di carriera, il cui diritto non è soggetto a prescrizione.

La consulenza è gratuita e senza impegno; in caso di sussistenza dei requisiti, gli iscritti potranno avvalersi della convenzione legale. Per una consulenza occorre portare copia in formato *.pdf* (in una chiavetta che verrà immediatamente restituita) o in formato cartaceo:

- copia documento identità;
- Ultima busta paga (o comunque recente)
- Certificati di servizio e/o copia dei contratti a termine
- Chi è in ruolo deve portare in visione – se rilasciato - anche copia del/i decreto/i di ricostruzione di carriera.

la discriminazione che subisce il **servizio prestato presso le scuole paritarie** è arrivata in **Corte di Giustizia europea**, che dovrà decidere se il servizio preruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie è valido ai fini della ricostruzione della carriera.

Siamo pronti per far sentire nuovamente la nostra voce!

Chi è interessato ad avere maggiori informazioni e ad aderire all'azione collettiva può incontrarci **giovedì 9 NOVEMBRE dalle 11,30 alle 18,00**



FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA

Il sindacato che sa di **TERRITORIO**
il sindacato del **NOI**

Viterbo



PER INFORMAZIONI, INVIARE UN MESSAGGIO

WHATSAPP AL NUMERO 3389650250

Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio
(Prof.ssa Silvia Somigli)